

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- Che il Comune ha aderito al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano – CCSRL (di seguito anche **“Consorzio”** o **“CCSRL”**) accettandone lo statuto e sottoscrivendo la relativa Convenzione prevista dall'ex articolo 25 della legge n. 152/1990, trasfuso nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e richiamato dagli articoli 3 e 4 della L.R. Abruzzo n. 26/1993;
- Che in data 08/08/2002 veniva sottoscritta fra il Comune di Bomba e il Consorzio la Convenzione di affidamento del Servizio di Igiene Urbana (di seguito anche **“Convenzione di affidamento del servizio”**, comprendente le seguenti attività: Raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, plastica e multimateriale; Manutenzione, lavaggio ed igiene dei contenitori (di seguito anche **“Servizio”** o **“Servizio di Igiene Urbana”**);
- Che la Convenzione di affidamento del servizio è scaduta in data 08/08/2009;
- Che il Consorzio ha gestito il Servizio nel rispetto della Convenzione di affidamento, attuando una gestione rispettosa dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

Rilevato

- Che il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico ambientale) ha trasferito all'Autorità di ambito l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali (cfr. articolo 201 D.Lgs. n. 152/2006);
- Che l'Autorità di ambito deve organizzare il servizio sulla base di ambiti territoriali anche la fine del “superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti”;
- Che, secondo quanto disposto dall'articolo 204, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, i soggetti che attualmente gestiscono il servizio continueranno a gestirlo “fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità di Ambito”, con la conseguenza che i relativi attuali affidamenti potrebbero scadere anche in via anticipata rispetto al termine contrattualmente fissato;
- Che il D.Lgs. n. 152/2006 imponeva dei termini alle Regioni e alle Autorità di Ambito, per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e per il suo affidamento, che sono scaduti;
- Che la legge n. 191 del 2009 ha previsto, fra le altre disposizioni, anche la soppressione delle Autorità di ambito di cui al predetto articolo 201 del D.Lgs. n. 152/2006, affidando alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- Che la citata legge n. 191/2009 ha fissato alle Regioni il termine di un anno dall'entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2010) per l'adempimento di cui sopra;
- Che, in considerazione del termine concesso alle Regioni dalla citata legge n. 191/2009, è ragionevole ipotizzare che il nuovo soggetto che subentrerà alle Autorità di ambito provvederà “in tempi brevi” all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e al suo affidamento, probabilmente entro l'anno 2011;

Considerato

Che il Consorzio ha manifestato l'interesse alla prosecuzione nella gestione del Servizio nelle more della suddetta nuova organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, confermando l'impegno a gestirlo secondo criteri imprenditoriali di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto della Convenzione di affidamento del servizio;

- Che la continuazione della gestione del Servizio da parte del Consorzio non costituisce una esternalizzazione del servizio stesso, in quanto il Consorzio è un soggetto interamente pubblico appositamente costituito per una gestione consorziale a favore esclusivo dei Comuni che hanno aderito al Consorzio medesimo;
- Che il Consorzio realizza pertanto, sostanzialmente, una gestione equiparabile alla modalità “in house” di gestione del servizio;
- Che la gestione del Servizio attraverso il Consorzio consente pertanto ai Comuni consorziati di mantenere una gestione “pubblica” del Servizio e di svolgerla secondo “modalità imprenditoriali”;

Considerato altresì

- Che risulta altamente improbabile che un'eventuale procedura competitiva di affidamento del Servizio, relativamente al solo territorio di questo Comune, possa vedere la partecipazione di imprese, pubbliche o private, diverse dal Consorzio, seriamente interessate ad una gestione economica, efficiente ed efficace del servizio stesso, in considerazione:
 - (i) della suddetta prossima nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti,

- (ii) del prossimo affidamento del suddetto servizio di gestione integrata dei rifiuti ad un nuovo soggetto che, presumibilmente, subentrerà alle attuali gestioni anche in via anticipata rispetto alla loro scadenza contrattuale;
- (iii) dei tempi presumibilmente brevi entro cui saranno effettuate le suddette attività di organizzazione e affidamento del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti,
- (iv) delle difficoltà operative, tecniche e anche economiche che deriverebbero dall'eventuale gestione del servizio nel territorio di questo Comune da parte di un soggetto diverso rispetto al Consorzio, per il tempo limitato che intercorre al suddetto nuovo affidamento.

Considerato infine

- che sussiste l'urgenza di affidare la gestione del Servizio in considerazione della prossima scadenza della Convenzione di affidamento e della necessità che il Servizio non riceva soluzioni di continuità o limitazioni nel suo esercizio;

Rilevato

- che l'affidamento del Servizio in questione costituisce affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica e, come tale, non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici), se non limitatamente all'articolo 30 in tema di "Concessione di servizi";
- che trovano applicazione gli articoli 6 del R.D. n. 2240/1923 e 41 del R.D. n. 827/1924, i quali consentono la conclusione di contratti a trattativa privata qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, non possano essere "utilmente" seguite le procedure competitive (cfr. articolo 6 del R.D. n. 2240/1923), precisando che la trattativa privata è consentita, fra le altre ipotesi, (i) quando si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero le procedure competitive, queste andrebbero deserte (comma 1, n. 1, art. 41 del R.D. n. 827/1924), e (ii) quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio delle procedure competitive;

Ritenuto

- che possa pertanto prorogarsi l'attuale affidamento del Servizio a favore del Consorzio sussistendo i presupposti di legge sopra richiamati, nonché la corrispondenza all'interesse pubblico per il Comune anche dal punto vista economico;
- che la proroga debba avere carattere eccezionale e durata limitata e, pertanto, debba essere fissata in anni 1 (uno), con previsione della sua anticipata decadenza, senza oneri per il Comune, in caso di eventuale decisione in tal senso da parte dell'Autorità di ambito o del soggetto che ad essa subentrerà nelle funzioni di organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli tecnico e contabile ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di approvare la proroga della Convenzione del servizio di smaltimento rifiuti con il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano – nelle more di una nuova Convenzione che preveda una raccolta differenziata di tipo porta a porta.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)